

## **Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Breganzona, Cureggia, Davescio-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello**

(dell'8 ottobre 2003)

### **IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

- visto il messaggio 18 marzo 2003 no. 5372 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 26 agosto 2003 no. 5372A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 16 settembre 2003 no. 5372/5372A R della Commissione speciale aggregazioni di Comuni,

#### **decreta:**

**Art. 1** È decretata l'aggregazione dei Comuni di Breganzona, Cureggia, Davescio-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello in un nuovo Comune denominato Comune di Lugano, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio amministrativo 2004-2008.

**Art. 2** Il Consiglio di Stato provvederà alle conseguenti modifiche del Decreto esecutivo concernente le circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti.

**Art. 3** Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei preesistenti Comuni, compresi quelli patrimoniali.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del CCS.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

**Art. 4** Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 60 membri.

**Art. 5** I rapporti di lavoro con i dipendenti degli ex-Comuni aggregati con la Città di Lugano saranno automaticamente sciolti.

Salva contraria decisione da parte degli interessati, i dipendenti degli ex-Comuni verranno integrati nel nuovo organico alle condizioni dell'attuale Regolamento organico dei dipendenti della Città di Lugano. Il Municipio è competente per emanare le necessarie misure transitorie.

Gli organi comunali adotteranno con tempestività le disposizioni di Regolamento conformemente alla nuova situazione di organico.

**Art. 6** Il nuovo Comune di Lugano subentra in tutti i vincoli consortili e negli obblighi convenzionali attualmente in vigore per i Comuni di Breganzona, Cureggia, Davescio-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello.

Gli statuti dei Consorzi o degli Enti di cui i Comuni aggregati fanno parte devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in funzione del nuovo Comune; il Consiglio di Stato per giustificati motivi può prorogare questo termine. Fino ad emanazione dei nuovi statuti è data facoltà al Consiglio di Stato di adottare disposizioni transitorie eventualmente necessarie.

Il nuovo Comune subentra inoltre automaticamente nei diritti e negli obblighi dei Consorzi, la cui giurisdizione si estende unicamente ai Comuni aggregati.

**Art. 7** Entro sei mesi dall'entrata in funzione, il nuovo Comune provvede ad emanare il Regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi. Il Municipio adotta i necessari provvedimenti transitori.

I vigenti ulteriori Regolamenti rimarranno di principio in vigore nelle rispettive parti di territorio, fino ad emanazione delle nuove norme o decisioni da parte del Legislativo comunale. Fanno eccezione i Regolamenti che per oggetto e natura possono essere applicati da subito a tutta la giurisdizione del nuovo Comune.

È riservato quanto stabilito all'art. 5 del presente decreto.

**Art. 8** Fino all'entrata in vigore del Piano Regolatore del nuovo Comune, rimangono in vigore per i singoli comprensori dei Comuni aggregati i vigenti Piani Regolatori.

**Art. 9** Il contributo comunale per le assicurazioni sociali di cui agli artt. 50 a 52 della Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, per gli anni 2004-2009, saranno calcolati applicando al pro capite cantonale la percentuale risultante dal seguente calcolo:

$$\frac{\text{media 2001-2003 dei contributi pro capite dei Comuni aggregati}}{\text{media 2001-2003 del pro capite cantonale}}$$

Inoltre:

- nel calcolo si terrà conto di eventuali nuovi Comuni che dovessero aggregarsi alla Nuova Lugano entro il 2004;
- l'importo che risulterà non potrà essere superiore alla percentuale massima di cui all'art. 11 cpv. 2 LAPC.

**Art. 10** Il sussidio cantonale per i docenti di scuola dell'infanzia (SI) ed elementare (SE) per gli anni 2004-2009, sarà calcolato applicando al totale degli stipendi sussidiabili l'aliquota di sussidio media calcolata per l'insieme dei Comuni aggregati negli anni 2001-2003 (senza tener conto della riduzione lineare applicata negli anni 2001 e 2002 quale misura di risparmio dello Stato).

**Art. 11** Il sussidio cantonale a beneficio delle linee esterne al traffico urbano facenti parte del comprensorio TPL SA sarà mantenuto in ragione dell'attuale aliquota del 50%.

**Art. 12** Il Cantone si assumerà, come finora, gli oneri di manutenzione regolare della parete rocciosa al di sopra della strada cantonale in territorio di Gandria. Il Comune si assumerà per contro gli oneri relativi alla manutenzione del pendio sopra il Sentiero di Gandria.

**Art. 13** Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2004 è effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2003-2004, che sarà determinato nel corso del 2003 per i singoli Comuni. A partire dal biennio 2005-2006 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune.

**Art. 14** Il calcolo del contributo di livellamento per il 2004 ha luogo separatamente per ognuno degli attuali Comuni utilizzando le risorse fiscali e la popolazione finanziaria 1998-2002 e il moltiplicatore politico del 2003. Dal 2005 il calcolo del contributo di livellamento avverrà sulla base delle risorse fiscali e della popolazione finanziaria del nuovo Comune 1999-2003 (e seguenti) e del moltiplicatore d'imposta del 2004 (e seguenti).

**Art. 15** Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello.

**Art. 16** Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 8 ottobre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 2 dicembre 2003 n. 209).

Per la Segreteria del Gran Consiglio  
Il Segretario: Rodolfo Schnyder

---

## Decreto legislativo

### concernente l'aggregazione dei Comuni di Mendrisio e Salorino

(dell'8 ottobre 2003)

#### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 18 marzo 2003 n. 5373 del Consiglio di Stato,

#### **decreta:**

**Art. 1** È decretata l'aggregazione dei Comuni di Mendrisio e Salorino in un nuovo Comune denominato Comune di Mendrisio, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali per il quadriennio amministrativo 2004-2008.

**Art. 2** Il nuovo Comune farà parte del Distretto e del Circolo di Mendrisio.

**Art. 3** Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei preesistenti Comuni, compresi quelli patrimoniali.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del CCS.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

**Art. 4** Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 45 membri.

**Art. 5** I seggi elettorali del nuovo Comune saranno, per le tutte le votazioni e elezioni, ubicati a Mendrisio e nella frazione di Salorino.

**Art. 6** I rapporti di lavoro sono automaticamente sciolti per la fine del terzo mese successivo all'entrata in funzione del nuovo Municipio (art. 17 Fusc). Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi. Il Municipio prende le disposizioni transitorie necessarie.

Gli organi comunali emaneranno con tempestività il nuovo Regolamento dei dipendenti.